

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione delle domande di iscrizione nel Registro provinciale degli artisti (d'ora in avanti denominato “Registro”), in esecuzione della deliberazione della Giunta provinciale di data 21 novembre 2025 n. 1781 e della propria determinazione dirigenziale n. 14865 del 22 dicembre 2025.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' E PRODUZIONE CULTURALE

Premesso che:

con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 novembre 2025 n. 1781 sono stati approvati i “Criteri per l’iscrizione, il funzionamento e il controllo del Registro provinciale degli artisti”, in attuazione dell’articolo 21 ter della legge provinciale 3 ottobre 2007 n 15;

il Registro provinciale, tenuto presso il Servizio Attività e Produzione Culturale, d’ora in avanti denominato “Servizio provinciale competente”, risponde alla finalità di pubblico interesse e individua artisti residenti in provincia di Trento, agli effetti della legge 20 novembre 2020 n. 4 della Regione Trentino Alto-Adige/Sudtirol e successivamente integrata con legge regionale del 26 febbraio 2025 n. 1;

la sua previsione scaturisce dalla necessità precipua di attuare la ricognizione, a vantaggio dell’Amministrazione provinciale, delle professionalità operanti nel settore delle arti, così come individuate nell’ articolo 4 dei suddetti Criteri, per accedere alle misure di sostegno di cui alla legge Regionale n. 4 del 2020 e ss.mm.ii.

Richiamati pertanto i seguenti riferimenti:

legge regionale 20 novembre 2020 n. 4, successivamente integrata con legge 26 febbraio 2025 n.1, con cui la Regione Trentino Alto-Adige-Sudtirol è intervenuta a sostegno della previdenza complementare degli artisti;

art. 21 ter della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, “Disciplina delle attività culturali” che istituisce il Registro provinciale degli artisti demandando alla Giunta provinciale di determinare con propria deliberazione, approvata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, le modalità di tenuta e funzionamento del Registro;

la citata deliberazione della Giunta provinciale di data 21 novembre 2025 n. 1781 con cui sono stati approvati, in attuazione dell’articolo 21 ter della legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 15, i “Criteri per l’iscrizione, il funzionamento e il controllo del registro degli artisti della Provincia autonoma di Trento” (d’ora in avanti denominati “Criteri”);

la deliberazione n.1804 del 21.11.2025 con la quale è stata nominata la Commissione di valutazione delle domande per l’iscrizione nel Registro provinciale degli artisti.

INDICE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

per la presentazione delle domande di iscrizione nel Registro provinciale degli artisti per l’anno 2026 tenuto dal Servizio Attività e produzione culturale, con sede in via Romagnosi n. 5 Trento.

Si rende noto che ai sensi del comma 2 della dell’art. 21 ter della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15, l’iscrizione, nel registro provinciale degli artisti costituisce uno dei presupposti per accedere alla misure di sostegno erogate dalla Provincia ai sensi della legge regionale 20 novembre 2020, n. 4 e s.m.i. Gli ulteriori requisiti, previsti dalla legge regionale 20 novembre 2020, n. 4, e s.m.i. saranno oggetto di valutazione da parte della struttura provinciale competente in materia di previdenza sociale;

Art. 1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Avviso pubblico è finalizzato a raccogliere le domande volte all'ottenimento dell'iscrizione nel Registro provinciale degli artisti ai fini del riconoscimento delle misure di sostegno previste dalle disposizioni normative indicate in premessa, e stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande.

Art. 2 REQUISITI DI ISCRIZIONE

Per ottenere l'iscrizione nel Registro i soggetti devono:

- essere residenti nella Provincia di Trento;
- esercitare professionalmente una o più delle attività artistiche di seguito elencate:
 - a) **Arti visuali** che raggruppa: pittura, scultura, disegno, incisione e fotografia;
 - b) **Linguaggi della contemporaneità** che raggruppa: installazione, arte concettuale, performance art, videoarte, arte digitale/new media art, street art/graffiti, body art, Land art, arte relazionale e partecipativa e arte ambientale/ecologia;
 - c) **Arti applicate e decorative** che raggruppa: ceramica, oreficeria, mosaico, mobili e design d'interni, tessitura e arte tessile, calligrafia e miniatura, creazione di maschere e costumi di scena;
 - d) **Arti performative** che raggruppa: teatro, danza, musica, circo e spettacolo viaggiante;
 - e) **Arti letterarie** che raggruppa: poesia, narrativa e drammaturgia;
 - f) **Arti audiovisive** che raggruppa: cinema, animazione, realtà aumentata e realtà virtuale;

Art. 3 MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di iscrizione nel Registro dovranno essere redatte utilizzando l'apposito modulo, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata e, a pena di esclusione, corredata dalla documentazione prevista indicata nel modulo stesso.

La domanda dovrà pervenire:

- a) consegna diretta presso la struttura provinciale competente;
- b) a mezzo posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini dell'ammissione fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante;
- c) per via telematica alla casella di posta elettronica certificata serv.attcult@pec.provincia.tn.it.

Il presente Avviso e il relativo modulo di domanda sono disponibili online nella sezione modulistica del sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento.

Le domande di iscrizione nel Registro devono pervenire a partire dal 20 gennaio 2026 e non oltre il termine perentorio del 26 febbraio 2026.

Il mancato rispetto dei suddetti termini determina la irricevibilità della domanda.

Non saranno inoltre ritenute ricevibili e pertanto istruite domande trasmesse in modo difforme rispetto a quanto sopra descritto.

La domanda di iscrizione nel Registro che attesta il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente Avviso, costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e ss. mm. Quanto dichiarato nella domanda comporta le conseguenze, anche penali, prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 4
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Ogni domanda di iscrizione al Registro sarà valutata da un'apposita Commissione in conformità alle modalità previste dalla deliberazione della Giunta provinciale di data 21 novembre 2025 n. 1804 e dei requisiti richiesti dai Criteri.

Al fine di valutare il requisito della professionalità dell'attività artistica esercitata dal soggetto richiedente di cui all' articolo 5 dei Criteri, la Commissione di valutazione prende in considerazione, quanto previsto dall'art.6, comma 4 dei Criteri:

- a) l'assolvimento di studi in campo artistico presso Enti di formazione riconosciuti;
- b) l'ottenimento di premi e/o menzioni per l'attività artistica svolta;
- c) l'ottenimento di finanziamenti per l'attività artistica svolta erogati da enti pubblici e/o enti privati;
- d) la presenza di proprie opere in collezioni pubbliche e/ o private;
- e) la partecipazione a esposizioni, mostre, spettacoli, performance, festival ed eventi culturali rivolti al pubblico e di riconosciuto valore artistico;
- f) la presenza della propria produzione in cataloghi, collane editoriali e monografie.

Art. 5
CANCELLAZIONE E MODIFICHE

In attuazione a quanto disposto dall'articolo 9 dei Criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale di data 21 novembre 2025 n. 1781, la cancellazione dal Registro provinciale degli artisti ha luogo, automaticamente, nei seguenti casi:

- alla scadenza della validità quinquennale qualora il soggetto interessato non presenti una nuova domanda di iscrizione;
- qualora vengano meno i requisiti previsti dai suddetti Criteri e dichiarati in sede di domanda di iscrizione, ovvero qualora il Servizio provinciale competente accerti la non veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto interessato in fase di iscrizione;
- a seguito delle decisioni assunte dalla Commissione di valutazione ai sensi dell'articolo 7 comma 2 dei suddetti Criteri;

Nei casi sopra descritti il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo PEC con l'indicazione dei motivi della cancellazione medesima.

Art. 6
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Di seguito sono indicati gli elementi e i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 e s.m.i e dell'articolo 25 della legge provinciale 30 novembre 1992 n 23:

- ✓ **Amministrazione competente:** Provincia autonoma di Trento;
- ✓ **Oggetto del procedimento:** Iscrizione nel Registro provinciale degli artisti: articolo 21 ter della legge provinciale 3 ottobre 2007 n.15.
- ✓ **Struttura provinciale competente:** Servizio Attività e produzione culturale, via Romagnosi n. 5, 38122 Trento - telefono +39 0461 496914, pec.serv.attcult@pec.provincia.tn.it. Presso tale Servizio è possibile prendere visione degli atti del procedimento; gli interessati possono richiedere l'accesso agli atti secondo quanto previsto dall'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalla legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23.

✓ **Responsabile del procedimento:** Direttore dell’Ufficio per l’innovazione e la partecipazione culturale (0461-497273);

✓ **Termini di conclusione del procedimento:** Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 90 giorni che decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (salvo i casi di sospensione del termine previsti dalla legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23) e si articolera in varie fasi (ricezione delle domande, istruttoria valutazione di merito, approvazione della iscrizione).

La presente sezione dell’Avviso vale a tutti gli effetti quale “Comunicazione di avvio del procedimento”, di cui agli artt. 7 e 8 della legge 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 25 della legge provinciale 23 novembre 1992 n. 23.

Art. 7 INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

Il Servizio provinciale competente si riserva di richiedere ulteriori documenti o specificazioni utili alla corretta valutazione della domanda con l’indicazione del termine per la presentazione delle integrazioni. In questo caso, il termine del procedimento relativo all’istruttoria si intende sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni richieste.

Art. 8 INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’adesione al presente Avviso e la trasmissione della documentazione richiesta comporta il consenso al trattamento dei dati personali ivi riportati. I dati personali che il soggetto richiedente proponente fornirà aderendo al presente Avviso, ivi inclusi quelli disponibili in banche dati esterne, saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. è la Provincia autonoma di Trento.

Per quanto riguarda la base giuridica e le modalità del trattamento dei dati personali si rinvia a quanto prescritto dall’articolo 8 dei Criteri e alla deliberazione della Giunta provinciale di data 21 novembre 1781 da intendersi qui integralmente trascritta.

Art. 10 INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITA’

La deliberazione di approvazione dei Criteri di data 21 novembre 2025 n. 1781 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino alto Adige-Sudtirol di data 11 dicembre 2025, n. 50 - Sezione generale.

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della provincia autonoma di Trento.

Le comunicazioni relative al presente Avviso e al conseguente procedimento, ivi compresa la sua conclusione, avverranno in base alla legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 recante i “Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo”.

L’iscrizione al Registro provinciale degli artisti sarà disposta con apposito provvedimento dirigenziale che conclude il procedimento.

L’iscrizione nel Registro provinciale è valida per cinque anni. L’anno di validità decorre dalla data di adozione della determinazione del dirigente del servizio provinciale competente che ne dispone l’iscrizione.

Art. 11
DISPOSIZIONI FINALI

Il Dirigente del Servizio provinciale competente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con provvedimento motivato, di disporre la riapertura dei termini di presentazione della domanda.